

CONSIGLIO ISTITUTO DEL 18 dicembre 2024 – Delibera n° 4 del 18.12.2024

CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DELL'INFANZIA A.S. 2025-26

A) NORME GENERALI

Le norme generali che fissano i limiti per la costituzione delle sezioni sono stabilite dal DPR 20-03-2009, n. 81, art. 9.

In sintesi ogni sezione può comprendere:

- Minimo: 18 alunni
- Massimo: 26 alunni; fino a 29 se vi sono resti, ripartiti tra le sezioni, ad esclusione di quelle contenenti alunni disabili;
- Max: 20 con alunni D.A. (di norma, a particolari condizioni e nei limiti dell'organico assegnato; art. 5, comma 2 e 3)

B) LIMITAZIONI

Queste norme generali vanno poi calate nella realtà della scuola. Nel formare le classi prime occorre tener conto della capienza delle aule e dei limiti di affollamento delle stesse.

In particolare:

- Rispetto del parametro di 1,8 m2 per alunno (Decreto sull'edilizia scolastica del 1975)
- Rispetto del limite di affollamento di 26 persone per aula (Decreto Interni 1992), con le eccezioni ivi previste.

Il numero di alunni per sezione può scendere a 20 se lo richiede la particolarità della disabilità e fatta salva l'effettiva assegnazione dell'organico. Qualora le domande di iscrizione superassero le possibilità di accoglimento delle stesse da parte della scuola, verranno applicati i criteri di accettazione di seguito riportati.

C) CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione presentate dopo la scadenza ministeriale saranno poste in lista di attesa.

In generale, verranno accolte prioritariamente le domande d'iscrizione:

1. dei residenti non anticipatori residenti nel comune di Tavernerio;
2. successivamente i residenti del comune di Albese in quanto fanno parte del medesimo Istituto Comprensivo
3. dei residenti anticipatori
4. dei non residenti non anticipatori

Nel rispetto dei limiti massimi di bambini per sezione, hanno la precedenza:

- a. Bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31-12-2025
- b. Bambini con fratelli/sorelle già frequentanti
- c. Bambini portatori di disabilità o con segnalazione dei Servizi Sociali
- d. Bambini con genitori entrambi lavoratori
- e. Bambini con maggiore età anagrafica.
- f. Anticipatori (3 anni entro il 30 aprile 2026): saranno accolti ogni anno a partire dal mese di gennaio dell'anno scolastico in corso con inserimento graduale e scaglionato. Non si assicura che la sezione di inserimento sia la stessa nell'anno successivo. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R.89 del 2009:
 - alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
 - alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

Successivamente si prendono in considerazione le domande di iscrizione dei bambini non residenti, applicando gli stessi criteri e, in aggiunta, i criteri:

g. Bambini che hanno almeno un genitore che lavora nel comune della scuola

h. Bambini che hanno i nonni residenti nel comune di Tavernerio o di Albese.

D) ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

La Circolare Ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010, fissa un tetto massimo del 30% per la presenza di bambini stranieri nelle sezioni; ciò per facilitare i processi di integrazione. La stessa Circolare afferma che tale tetto può essere innalzato su decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

A questi alunni si applicano gli stessi criteri di cui sopra.

In caso di superamento del tetto fissato, si dà la precedenza a:

1. Alunni stranieri con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola richiesta
2. Alunni stranieri nati in Italia
3. Alunni stranieri con maggior numero di anni/mesi di residenza in Italia
4. Maggiore età anagrafica.

E) COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

I nuovi iscritti saranno inseriti nelle sezioni eterogenee

L'assegnazione dei bambini alle sezioni avverrà a giugno dopo i colloqui con le famiglie e una prima conoscenza dei bambini, salvaguardando un'equa distribuzione dei bambini in base all'età, al genere, alla cittadinanza ed eventuali situazioni di fragilità emerse durante il colloquio

In ogni sezione non possono essere accolti più di 5 anticipatari.

F) GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA

Nel caso in cui si verificasse una condizione di esubero, varranno i seguenti criteri:

1. Precedenza ai residenti del comune di Tavernerio
2. Bambini con maggiore età anagrafica residenti nel comune di Tavernerio
3. Bambini residenti a Tavernerio con entrambi i genitori lavoratori.
4. Bambini residenti a Tavernerio che hanno fratelli/sorelle già frequentanti.
5. Bambini anticipatari

In subordine i medesimi criteri nell'ordine 1,2,3,4 saranno applicati ai residenti del comune di Albese.

Coloro che si iscriveranno oltre i termini di chiusura delle iscrizioni, anche se residenti a Tavernerio, andranno in lista d'attesa, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.

La lista d'attesa è valida fino al 30 settembre di ciascun anno scolastico ad esaurimento dei posti disponibili nelle sezioni; coloro che saranno assenti nel mese dell'inserimento in modo continuativo senza giustificazioni valide saranno depennati.

Successivamente si prenderanno in considerazione le domande di iscrizione dei bambini non residenti, applicando gli stessi criteri e, in aggiunta, i criteri:

1. Bambini che hanno almeno un genitore che lavora nel comune della scuola
2. Bambini che hanno i nonni residenti nel comune di Tavernerio o di Albese

- a. I bambini iscritti in altre scuole, statali o private (paritarie e non), verranno depennati dalle liste di attesa
- b. I bambini in lista di attesa verranno assegnati solo alle sezioni costituite da alunni di pari età anagrafica nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge. Eventuali punteggi per ogni criterio saranno attribuiti in caso di necessità a chiusura delle iscrizioni con delibera successiva del C.I., che esaminerà altre possibili problematiche.

CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DELLA PRIMARIA A.S. 2025-26

A) NORME GENERALI

Le **norme generali** che fissano i **limiti per la costituzione delle classi** sono stabilite dal DPR 20-03-2009, n. 81, art. 10.

In sintesi ogni classe iniziale può comprendere:

- Minimo: 15 alunni
- Massimo: 26 alunni; fino a 27 se vi sono resti;
- Max: 20 con alunni pdH (di norma e nei limiti di organico; art. 5, c. 2)

B) LIMITAZIONI

Queste norme generali vanno poi calate nella realtà delle singole scuole. Nel formare le classi prime occorre tener conto della **capienza** delle aule e dei **limiti di affollamento** delle stesse. In particolare:

- rispetto del parametro di 1,8 m² per alunno (Decreto sull'edilizia scolastica del 1975)
- rispetto del limite di affollamento di 26 *persone* per aula (Decreto Interni 1992), con le eccezioni ivi previste.

In concreto, tenendo conto dell'eventuale presenza dell'insegnante di sostegno, potranno essere accolti 25 o 24 alunni, compatibilmente con il rispetto del parametro di 1,8 m² per alunno. Il numero può scendere a 20 se si tiene conto della particolarità dell'handicap.

Qualora le domande di iscrizione superassero le possibilità di accoglimento delle stesse da parte della scuola, verranno applicati i criteri di seguito elencati.

C) CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione presentate **dopo il 31 gennaio 2025** (termine delle iscrizioni) da parte di alunni iscritti nell'a.s. 2025_26 ad altri Istituti Comprensivi verranno considerate come esuberanti.

In generale, verranno accolte prioritariamente le domande d'iscrizione

- dei residenti non anticipatori
- dei residenti anticipatori
- dei non residenti non anticipatori
- dei non residenti anticipatori.

Tra i non residenti, hanno la precedenza comunque coloro che risiedono nei Comuni limitrofi al territorio dell'Istituto Comprensivo, nel rispetto dei limiti delle capienze dei rispettivi plessi e dei limiti di affollamento delle classi.

La medesima disposizione sarà applicata in caso di esubero.

Nel rispetto dei limiti massimi di alunni per classe, hanno la precedenza:

1. Alunni che compiono i 6 anni di età entro il 31-12-2025
2. Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti
3. Alunni portatori di handicap o con segnalazione dei Servizi Sociali
4. Alunni con genitori tutti lavoratori

Esauriti gli alunni di cui al punto 1, si prendono in considerazione, con gli stessi criteri, le domande di iscrizione degli **alunni anticipatori** (6 anni entro il 30 aprile 2026).

D) ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

La Circolare Ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010, fissa un tetto massimo del 30% per la presenza di alunni stranieri nelle classi I; ciò per facilitare i processi di integrazione. La stessa Circolare però afferma che tale tetto può essere innalzato su decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

A questi alunni si applicano gli stessi criteri di cui sopra.

In caso di superamento del tetto fissato, si dà la precedenza a:

1. Alunni stranieri con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola richiesta
2. Alunni stranieri provenienti da scuole d'infanzia dell'Istituto
3. Alunni stranieri nati in Italia
4. Alunni stranieri con maggior numero di anni/mesi di residenza in Italia

E) COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Si farà in modo che le classi I col medesimo modello di funzionamento risultino il più possibile **omogenee** tra loro ed **eterogenee** al proprio interno, tenendo conto di:

1. Equilibrio nel numero di alunni maschi/femmine
2. Equilibrio nella distribuzione degli alunni disabili
3. Equilibrio nella distribuzione degli alunni stranieri
4. Profitto
5. Comportamento
6. Provenienza dai plessi di scuola primaria
7. Segnalazioni dei docenti della scuola dell'infanzia

CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DELLA SECONDARIA A.S.2025-26

A) NORME GENERALI

Le **norme generali** che fissano i **limiti per la costituzione delle classi** sonostabilite dal DPR 20-03-2009, n. 81, art. 11.

In sintesi ogni classe iniziale può comprendere:

- minimo: 18 alunni
- massimo: 27 alunni; fino a 28 se vi sono resti;
-
- Max: 20 con alunni pdH (di norma e nei limiti di organico; art. 5, c. 2).

B) LIMITAZIONI

Queste norme generali vanno poi calate nella realtà delle singole scuole. Nel formare le classi prime occorre tener conto del **numero** di aule disponibili, della loro **capienza** e dei **limiti di affollamento** delle stesse. In particolare:

- risultano disponibili 2 aule
- rispetto del parametro di 1,8 m2 per alunno (Decreto sull'edilizia scolastica del 1975)
- rispetto del limite di affollamento di 26 *persone* per aula (Decreto Interni1992), con le eccezioni ivi previste.

In concreto, tenendo conto dell'eventuale presenza dell'insegnante di sostegno, potranno essere accolti 25 o 24 alunni per classe, compatibilmente con il rispetto del parametro di 1,8 m2 per alunno.

Il numero può scendere a 20 se si tiene conto della particolarità della disabilità. In base a questi criteri, nelle classi I dell'a.s. 2025_26 possono essere accolti – in via teorica – da 24 o 25 alunni, compatibilmente con le classi autorizzate dall'UST.

Qualora le domande di iscrizione superassero le possibilità di accoglimento delle stesse da parte della scuola, verranno applicati i seguenti criteri, fissati dal Consiglio d'Istituto, anche su proposta del Collegio dei Docenti.

C) CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione presentate **dopo il 31 gennaio 2025** (termine delle iscrizioni) da parte di alunni iscritti nell' a.s. 2025-26 ad altri Istituti Comprensivi verranno considerate come esuberanti.

C.1) CLASSI A TEMPO NORMALE, 30H

Nel rispetto delle norme generali (punto A) e dei limiti massimi di alunni per classe, si applicano i criteri ad esclusione degli alunni disabili con segnalazione dei Servizi Sociali:

1. Alunni provenienti dai plessi di scuola primaria dell'Istituto

2. Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti
3. Alunni residenti provenienti da scuole primarie di altri Comuni
4. Alunni provenienti da altri Comuni limitrofi al territorio dell'Istituto Comprensivo
5. Alunni con genitori tutti lavoratori

C.2) CLASSI A TEMPO PROLUNGATO

Nel rispetto delle norme generali (punto A) e dei limiti massimi di alunni per classe, qualora fosse impossibile incrementare il numero delle classi, si applicheranno gli stessi criteri di cui al punto C.1), col 2° riferito alla frequenza di classi a tempo prolungato.

Tra i non residenti, hanno la precedenza comunque coloro che risiedono nei Comuni limitrofi al territorio dell'Istituto Comprensivo, nel rispetto dei limiti delle capienze dei rispettivi plessi e dei limiti di affollamento delle classi.

La medesima disposizione sarà applicata in caso di esubero.

D) ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

La Circolare Ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010, fissa un tetto massimo del 30% per la presenza di alunni stranieri nelle classi I; ciò per facilitare i processi di integrazione. La stessa Circolare però afferma che tale tetto può essere innalzato su decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

A questi alunni si applicano gli stessi criteri di cui al punto C) o D).

In caso di superamento del tetto del 30%, si dà la precedenza a:

1. Alunni stranieri con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola richiesta
2. Alunni stranieri provenienti da scuole primarie dell'Istituto
3. Alunni stranieri nati in Italia
4. Alunni stranieri con maggior numero di anni/mesi di residenza in Italia
5. Maggiore età anagrafica.

E) COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Si farà in modo che le classi prime col medesimo modello di funzionamento risultino il più possibile **omogenee** tra loro ed **eterogenee** al proprio interno, tenendo conto di:

1. Equilibrio nel numero di alunni maschi/femmine
2. Equilibrio nella distribuzione degli alunni disabili
3. Equilibrio nella distribuzione degli alunni stranieri
4. Profitto
5. Comportamento
6. Provenienza dai plessi di scuola primaria
7. Segnalazioni dei docenti della scuola primaria